

# MULTICULTURALISM: BALANCES OF POWER WITHIN THE FAMILY

**Abstract.** The purpose of this dissertation is to address an issue which is gradually becoming increasingly relevant in the criminal legal landscape; that of culturally motivated crimes. The heavy migratory flows of the recent decades have brought a progressive stratification of the population also to Italy. Social groups which derive their identity from ethnic groups, cultures and religions, which are different and distant from the traditional one are beginning to take root, thus leading to a problem of compatibility between the host country's legal system and the culture of the hosted groups.

In fact, what happens frequently is that these same groups do not simply limit themselves to demanding respect for their customs or religious faith but they tend to reproduce behaviours which in the country of origin are absolutely permitted or tolerated as exercising a right or a legitimate entitlement, but which, under national law, are viewed and punished as an offense.

As a starting point therefore, the notion of culturally motivated crime and the two main models which western countries use to face cultural conflicts will be analysed.

Subsequently, starting from the observation that criminal law is not neutral but is strictly influenced by culture, the way in which the task of solving multicultural conflicts is addressed, above all by judges who, sentence after sentence, have forged a real multicultural jurisprudential law will be highlighted.

Moving on from this, the heart of the dissertation will be reached: a growing judicial activity has been noted which, when called upon to reckon with the interference of cultural identity in the application of common law, shows how cultural specificities can acquire such relevance as to push the boundaries of the fundamental principles of Western legal systems, especially with regard to the family.

This is indeed the area most exposed to ethnic - cultural influence. It is here where what we could define as real "balances of power" materialize, sometimes generating criminal behaviour. Through an analysis conducted through a case study method, the incidence of the phenomenon of culturally motivated crimes pertaining to the domestic sphere will be evaluated, highlighting how, more often than not, the cultures from which immigrants originate reflect a patriarchal and male chauvinist collective imagination, which justifies the enslavement of women to men and which reflects a "culture of violence" that in reality has also characterized our legal system for a longer time than we might imagine.

It will be seen therefore, how changeable the responses to criminal offenses that the cultural factor can assume in this area can be, and how the clearest problems emerge when faced with a differentiation of customs and traditions which is so strong as to affect those fundamental values which are, or which should be, an integral part of western legal systems.

**Abstract.** Lo scopo di questa trattazione è quello di affrontare una tematica che, via via, sta acquistando sempre più rilevanza nel panorama giuridico penale, quella cioè dei reati culturalmente motivati.

I massicci flussi migratori degli ultimi decenni hanno portato anche in Italia ad una progressiva stratificazione della popolazione, cominciano cioè a radicarsi gruppi sociali che traggono la propria identità da etnie, culture e religioni, diverse e lontane rispetto a quella tradizionale, facendo così emergere un problema di compatibilità tra ordinamento giuridico del Paese ospitante e cultura dei gruppi ospitati.

Il più delle volte, infatti, accade che questi stessi gruppi non si limitano solo a chiedere il rispetto delle proprie usanze o della propria fede religiosa ma tendono a riprodurre comportamenti che,

nel Paese di provenienza sono assolutamente consentiti o tollerati, quali espressione di un diritto o di una facoltà legittima ma che, dalla legge nazionale, sono previsti e puniti come reato.

Si partirà, quindi, dalla nozione di reato culturalmente motivato e saranno brevemente analizzati i due principali modelli con cui i Paesi occidentali affrontano i conflitti culturali.

Successivamente, partendo dalla constatazione secondo cui il diritto penale non è neutrale ma è strettamente influenzato dalla cultura, si evidenzierà come il compito di risolvere i conflitti multiculturali venga affrontato soprattutto dai giudici che, sentenza dopo sentenza, hanno forgiato un vero e proprio diritto multiculturale giurisprudenziale.

Ecco che, a partire da questo, si passerà al cuore della trattazione: viene cioè segnalata una crescente attività giurisdizionale che, chiamata a fare i conti con le interferenze dell'identità culturale nell'applicazione del diritto comune, mostra come le specificità culturali possono acquisire una rilevanza tale da arrivare a forzare i principi fondamentali degli ordinamenti occidentali, ciò soprattutto in materia di famiglia. È questo infatti l'ambito più esposto all'incidenza etnico – culturale, è qui che si concretizzano quelle che potremmo definire delle vere e proprie relazioni di “forza”, che generano, talvolta, comportamenti criminosi.

Si è voluto in questa sede valutare, attraverso un'analisi condotta con metodo casistico, l'incidenza del fenomeno dei reati culturalmente motivati che attengono alla sfera domestica, evidenziando come le culture di cui sono portatori gli immigrati riflettono, il più delle volte, un immaginario patriarcale e maschilista, che giustifica l'asservimento della donna all'uomo e che riflette una “cultura delle violenze” che, in realtà, per un tempo superiore a quanto si possa immaginare, ha caratterizzato anche il nostro ordinamento giuridico.

Si vedrà, dunque, quanto mutevoli possono essere le risposte in merito alla rilevanza penale che il fattore culturale può assumere in questo ambito e come, le problematiche più evidenti, emergano a fronte di una differenziazione di costumi e tradizioni così forte da incidere su quelle basi valoriali che sono, o che dovrebbero, essere parte integrante degli ordinamenti occidentali.

# IL MULTICULTURALISMO: LE RELAZIONI DI “FORZA” ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA

## INDICE

### CAPITOLO 1

#### MOTIVAZIONE CULTURALE E DIRITTO PENALE

1. Società multiculturali, conflitti culturali e multiculturalismo.....	5
2. La nozione penalmente rilevante di cultura e la definizione di reato culturalmente motivato .....	6
3. La diversa rilevanza del fattore culturale: cenni al modello assimilazionista francese e al modello multiculturalista inglese.....	7
3.1. (Segue) L’Italia: in bilico tra discriminazione e accettazione delle differenze culturali.....	8

### CAPITOLO 2

#### LA GRANDE SFIDA DEL MULTICULTURALISMO: TRA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

1. La non neutralità del diritto penale: l’oscillante atteggiamento dei giudici.....	9
2. Il diritto multicultural come diritto giurisprudenziale.....	10
2.1. (Segue) Le possibili diseguaglianze culturali.....	11

### CAPITOLO 3

#### I REATI CULTURALMENTE MOTIVATI: DALLA CAUSA D’ONORE AI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Premessa.....	13
---------------	----

#### **SEZIONE I: Gli *honour killings***

1. I <i>leading cases</i> italiani.....	13
1.1. L’omicidio premeditato di Hina Saleem: quando la cultura rischia di diventare un’aggravante.....	14
1.2. Un caso di tentato omicidio: insussistenza dell’aggravante dei futili motivi....	15
2. L’art. 587 del Codice Rocco: uno sguardo al passato!.....	16
2.1. (Segue) Quando i ruoli si invertono: un immigrato italiano sul banco degli imputati.....	17

#### **SEZIONE II: Violenze e maltrattamenti nel contesto familiare**

1. Profili giurisprudenziali: il caso Kassam.....	18
---	----

1.1. (Segue) Il caso Bajirami.....	20
2. Nel nostro passato, il loro presente!.....	21
2.1. (Segue) L'abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figli.....	22
3. Una prospettiva comparata.....	23
3.1. Il caso Pusceddu.....	24
3.2. (Segue) Il caso Giuseppe.....	24
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>26</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>28</b>

# CAPITOLO 1

## MOTIVAZIONE CULTURALE E DIRITTO PENALE

### 1. Società multiculturali, conflitti culturali e multiculturalismo

Il concetto di sovranità statale, che è da sempre legato all'importanza attribuita al territorio come elemento di identificazione culturale, risulta oggi messo in crisi dal processo di globalizzazione. Il diritto infatti, non può essere più configurato sull'assioma Stato-nazione, nel quale prima si esaurivano i confini della sovranità, ma deve far fronte a realtà che travalicano i limiti nazionali: oltre all'accrescimento del ruolo svolto dal diritto sovranazionale, la rete di relazioni che unisce i diversi Paesi del mondo finisce per riflettersi sui popoli, influenzandone i costumi, le idee e le tradizioni. Ma c'è anche un altro effetto che tale fenomeno ha provocato: quello di accentuare i particolarismi identitari ed innescare rivendicazioni culturali e religiose.

Assieme alla globalizzazione, a determinare questa evoluzione in senso policulturale e pluriconfessionale, ha contribuito in modo notevole il flusso migratorio dei Paesi in via di sviluppo verso i Paesi più avanzati<sup>1</sup>, nei quali vengono riposte le speranze di trovare condizioni di vita migliori. Ciò determina l'insediarsi nella nostra società di soggetti portatori di culture, tradizioni e religioni diverse, dando luogo alla c.d. società multiculturale. Si tratta di un termine che viene impiegato per fotografare una situazione di fatto, consistente proprio nella varietà etnica apportata dalla convivenza di culture diverse in uno stesso territorio<sup>2</sup>, che ha inevitabilmente sollecitato il diffondersi di quelli che Thorsten Sellin, sociologo americano degli anni 30, definì *cultural conflicts*, ossia conflitti tra la cultura dominante del paese ospitante e la cultura delle minoranze ospitate<sup>3</sup>.

I nuovi arrivati non pretendono più, come in origine, di godere degli stessi diritti universali di cui fruiscono normalmente i cittadini, ma chiedono di poter vivere secondo i dettami della propria cultura d'origine senza subire ingerenze da parte dello Stato di accoglienza: chiedono, cioè, il rispetto della propria diversità, rivendicano il diritto di difendere e di preservare la loro identità collettiva<sup>4</sup>, aspirando a conservare e a valorizzare le caratteristiche che li differenziano dai membri della maggioranza.<sup>5</sup>

Tra le misure multiculturali che i gruppi di minoranza hanno iniziato a pretendere, quelle più comuni sono: la possibilità di fruire di un'istruzione che consenta loro di studiare la propria cultura, lingua o religione, per evitare che esse si estinguano o vengano dimenticate; l'opportunità di ottenere permessi di lavoro per adempiere ai loro precetti religiosi<sup>6</sup> o, ancora, in caso di commissione di reati sotto l'influsso della cultura d'origine, la possibilità

---

<sup>1</sup> Crocco G., Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza della *cultural defences*, in *Giurisprudenza penale*, 2015, p. 5

<sup>2</sup> De Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010

<sup>3</sup> Sellin, *Culture Conflict and Crime*, 1938

<sup>4</sup> Gambino A., *Gli altri e noi: la sfida del multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 9

<sup>5</sup> Botta R., *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 25

<sup>6</sup> Galli C., Introduzione, in AA. VV., *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, p. 18

di beneficiare di un trattamento giuridico differente da quello normalmente accordato ai membri della società ospitante per la realizzazione dei medesimi fatti delittuosi.

Ecco che l'area penalistica non è l'unica coinvolta dall'avvento delle diversità, tuttavia è l'ambito disciplinare che rileva in maniera diretta e dirimente<sup>7</sup>. Proprio in ambito penale, la difficoltà di conciliare concezioni della vita e del bene differenti, si manifesta in forma più marcata, in quanto al diritto penale è riconosciuta la funzione di sanzionare specificamente le violazioni dei beni giuridici ritenuti fondamentali ed irrinunciabili, quali la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale<sup>8</sup>.

Il condizionamento culturale infatti, può talvolta essere così forte da prevalere sul condizionamento della norma penale, che tutela valori che il gruppo di minoranza non riconosce: può così accadere che individui provenienti da Paesi altri, e con culture differenti, considerino giuridicamente lecite, socialmente tollerate o addirittura moralmente imposte condotte che sono invece penalmente sanzionate dallo Stato<sup>9</sup> nel quale vivono.

È soprattutto in relazione a quest'ultimo aspetto che il dibattito intorno al multiculturalismo diventa complesso e articolato. Se infatti "multiculturalità" è un termine che descrive una realtà di fatto, il termine multiculturalismo viene impiegato per designare una delle possibili risposte politico-normative a tale dato della realtà, al problema, cioè, della presenza di culture diverse e confliggenti all'interno delle omogeneità nazionali di tradizione occidentale.

## **2. La nozione penalmente rilevante di cultura e la definizione di reato culturalmente motivato**

I problemi legati al multiculturalismo, senza dubbio, costituiscono un duro banco di prova per il nostro ordinamento giuridico. Come già anticipato, la coesistenza di culture diverse sul territorio di un medesimo Stato, pone problemi di convivenza che si riflettono inevitabilmente sulla sfera giuridica, e, quindi, anche su quella del diritto penale.

Per rendere conto dei condizionamenti di carattere culturale che possono caratterizzare reati commessi da persone appartenenti a culture diverse da quella che informa il sistema penale dello Stato nel quale vivono<sup>10</sup>, la dottrina penalistica ha elaborato la figura del "reato culturalmente motivato", tentando di circoscriverne i contorni a livello definitorio. In questa nozione, infatti, non rientra qualunque reato commesso da immigrati o da persone che comunque appartengono a gruppi la cui cultura è differente da quella dello Stato in cui vivono ma, devono considerarsi come culturalmente motivate, soltanto quelle fattispecie concrete nelle quali l'imputato abbia violato la legge penale

---

<sup>7</sup> Di Blasio M. P., La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano, in *Giurisprudenza Penale*, 2016, p. 2

<sup>8</sup> Parolari P., Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali, in *Il Mulino*, 2008, p. 530

<sup>9</sup> Ivi, p. 537

<sup>10</sup> ibidem

proprio per il fatto di aver agito conformemente alle norme giuridiche, alle tradizioni sociali o ai precetti morali propri del gruppo di appartenenza<sup>11</sup>.

In altri termini, si tratta di un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo etnico di minoranza che è considerato reato dalle norme del sistema della cultura dominante. Lo stesso comportamento, nella cultura del gruppo di appartenenza dell'agente, è invece perdonato, o accettato come normale, o approvato, o, in determinate situazioni, addirittura imposto.

A tal proposito parte della dottrina ha delineato i confini del concetto di "cultura" rilevante ai fini dell'individuazione dei reati culturalmente motivati: nell'ambito di un processo, infatti, sarà necessario accertare la sussistenza di determinati requisiti.

Non basterà il solo fatto che l'imputato invochi la sua cultura in sua difesa, ma si dovrà verificare che la causa psichica che ha spinto il soggetto a commettere il reato trovi riscontro nel suo bagaglio culturale, cioè, si dovrà procedere innanzitutto ad una vera e propria "perizia culturale" che accerti, per l'appunto, il motivo culturale.

In secondo luogo si dovrà spostare l'analisi dall'individuo al gruppo di appartenenza: la motivazione culturale non dovrà far parte solamente dell'etica individuale dell'individuo, ma dovrà anche essere espressione di una tradizione culturale ben radicata nel gruppo di appartenenza. Sarà indispensabile cioè accertare che anche gli altri componenti della comunità valutino la situazione concreta nello stesso modo in cui l'ha valutata l'imputato.

Infine si dovrà confrontare la cultura dell'agente con quella del Paese ospitante in modo da evidenziare le differenze di trattamento tra i due sistemi. Rilevata la sussistenza dei tre requisiti, occorrerà decidere la valenza da attribuire in sede penale al "motivo culturale"<sup>12</sup>.

### **3. La diversa rilevanza del "fattore culturale": cenni al modello assimilazionista francese e al modello multiculturalista inglese**

La risposta penale ai reati culturalmente orientati varia a seconda della politica che ciascun Paese coinvolto dal fenomeno dell'immigrazione sceglie di adottare per far fronte alla diffusione progressiva nel proprio Stato di tradizioni culturali diverse da quelle delle maggioranze. L'esperienza comparatista indica sostanzialmente due modelli<sup>13</sup>: il modello c.d. assimilazionista francese e quello multiculturalista inglese.

Quanto al primo, totalmente insensibile di fronte alla diversità culturale<sup>14</sup>, si è lasciato ispirare da un'interpretazione formale del principio di uguaglianza perseguendo, attraverso un eguale trattamento di fronte alla legge, l'abbattimento di ogni barriera culturale. Attraverso questa irrilevanza del fattore culturale sul piano giuridico l'ordinamento francese tende a mantenere

---

<sup>11</sup> Ivi, p. 538

<sup>12</sup> De Maglie C., op. cit., p. 31

<sup>13</sup> Bernardi A., Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, p. 59

<sup>14</sup> De Maglie C., op. cit., p. 32

un'omogeneità culturale dello Stato, richiedendo all'immigrato lo sforzo di integrarsi e di assimilare i valori espressi dall'ordinamento nazionale<sup>15</sup>.

Il modello multiculturalista, al contrario, si ispira ad una concezione sostanziale dell'uguaglianza, si presenta cioè tendenzialmente sensibile alle specificità culturali e disposto ad accettarne le richieste identitarie, variamente giustificando comportamenti culturalmente condizionati ma penalmente rilevanti.

Sono evidenti i possibili risvolti negativi connessi all'adozione di entrambe le politiche: ogni politica di matrice assimilazionista rischia di concepire il singolo come un soggetto privo di radici culturali, finendo per trascurare inevitabilmente il valore della libertà di scelta, poiché costringe l'immigrato a rinunciare al proprio modello culturale, in favore di quello della maggioranza. L'aspetto negativo del modello multiculturalista sta nel subordinare il singolo alle esigenze culturali del gruppo, con la conseguenza di ritenere lecita ogni tipo di condotta, anche fortemente lesiva dei diritti dell'individuo, per il solo fatto di essere spinta da motivi culturali.

### **3.1. (Segue) L'Italia: in bilico tra discriminazione e accettazione delle differenze culturali**

Il diritto penale italiano è da sempre restio a valutare con indulgenza la commissione di fatti penalmente rilevanti culturalmente condizionati<sup>16</sup>. Da questo punto di vista la cronaca giudiziaria offre un catalogo assai ampio di illeciti penali culturali: reati contro la libertà sessuale, di cui sono vittime minori non considerati tali dal gruppo di appartenenza; reati contro la famiglia realizzati in contesti culturali caratterizzati da un'idea dello *ius corrigendi*, dell'autorità maritale o della potestà genitoriale completamente diversa dalla nostra; reati contro la persona commessi effettuando mutilazioni o deformazioni rituali di vario tipo, ammesse da alcune tradizioni culturali.

Ecco che più autori in dottrina sono concordi nel sottolineare un evidente e marcato atteggiamento di chiusura da parte del nostro sistema penale nei confronti di queste tipologie di illecito, dovuto ad almeno due ordini di ragioni: motivi che potremmo definire di ordine storico e motivi di ordine politico criminale. I primi sono collegati alla circostanza che in Italia, fino a poco tempo fa, non risiedevano minoranze etniche caratterizzate da tradizioni culturali profondamente diverse e, in effetti, per quanto oggi si definisca pluralista, la società italiana fino a pochi anni fa era culturalmente omogenea, ispirata a principi e tradizioni che ancora non rischiavano di essere rimessi in discussione dall'immigrazione sempre più massiccia di uomini e donne desiderosi di integrarsi e, allo stesso tempo, di preservare la loro originaria identità. Quanto invece al secondo ordine di ragioni sottese all'irrilevanza penale del fattore culturale, quelle di politica criminale, sono connesse allo scetticismo verso i modelli multiculturalisti e, in particolare, nei confronti delle loro ricadute. Una diffidenza, in sostanza, in merito all'opportunità di

---

<sup>15</sup> Bernardi A., op. cit., p. 81 ss.

<sup>16</sup> Ivi, p. 60

differenziare i soggetti destinatari delle norme penali sulla base della loro appartenenza o meno a culture minoritarie<sup>17</sup>.

Altri autori considerano il nostro modello di stampo assimilazionista-discriminatorio, nel senso che il fattore culturale non è semplicemente irrilevante, ma addirittura sfavorevole per l'autore culturale che non si adegua al sistema penale del Paese ospitante. Si pensi, ad esempio, tra gli interventi già attuati, al nuovo reato di mutilazioni genitali femminili introdotto nel 2006, che punisce di più di quanto si punirebbe facendo ricorso alla fattispecie di lesioni personali gravissime<sup>18</sup>.

Ad ogni modo descrivere l'orientamento dell'Italia nella gestione del pluralismo culturale non è agevole, perché il nostro Paese non ha aderito ufficialmente a nessuno dei due modelli – multiculturalismo e assimilazionismo – prima illustrati. C'è, infatti, chi colloca il modello italiano in bilico tra il modello inglese e quello francese: le sue politiche in materia di immigrazione oscillano, in base ai cambi di governo, tra tentativi di valorizzare le espressioni culturali degli stranieri, per lo più in un'ottica programmatica, e interventi di segno opposto che criminalizzano le pratiche di matrice culturale<sup>19</sup>.

## **CAPITOLO 2**

### **LA GRANDE SFIDA DEL MULTICULTURALISMO: TRA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA**

#### **1. La non neutralità del diritto penale: l'oscillante atteggiamento dei giudici**

Come già anticipato, la presenza sempre più visibile e massiccia di migranti all'interno del territorio italiano e degli altri Stati europei impone al diritto penale di prendere in considerazione tale fenomeno, ponendo una serie di questioni di difficile soluzione.

Il diritto penale, infatti, tanto quello italiano quanto quello di altri Stati europei e del mondo presenta, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, la caratteristica di essere una sorta di "prodotto locale", destinato cioè a trovare applicazione solo nello territorio in cui è stato creato, vincolando alla sua osservanza tutti coloro che in quel luogo si trovino. In ogni Stato ritroviamo un determinato catalogo di reati, sanzionati con determinate pene e sottoposti a determinate regole di parte generale, che possono avere sì elementi comuni ma non coincidono quasi mai con quelle predisposte in altri Stati, con la conseguenza che "ciò che è reato qui e oggi, potrebbe non esserlo domani o in un altro luogo, o viceversa"<sup>20</sup>. Si registra, infatti, una sorta di variabilità del diritto penale, almeno sotto un triplice ordine di profili: la prima variabile si registra a livello nazionale nel senso che è senza dubbio

---

<sup>17</sup> Ibidem

<sup>18</sup> De Maglie C., I reati culturalmente motivati, cit., p.32

<sup>19</sup> Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Giuffrè Editore, 2010

<sup>20</sup> Mezger E., Kriminologie. Ein Studienbuch, Munchen-Berlin, 1951, p. 4

possibile distinguere tra Paesi più o meno propensi a riconoscere rilievo penale al fattore culturale. Segue una variabilità a livello temporale, in quanto, anche all'interno di uno stesso Stato, come vedremo, non sono affatto rari mutamenti di atteggiamento da parte tanto del legislatore quanto dei giudici in ordine al ruolo penale da attribuire alle motivazioni di carattere culturale. Ancora, una variabilità a livello individuale, in quanto non è raro che a fronte di un medesimo quadro normativo, nello stesso Stato e nello stesso arco temporale, i giudici si dimostrino divisi tra loro, mostrandosi, di volta in volta, tolleranti ovvero indifferenti ovvero intolleranti rispetto a fatti commessi da soggetti culturalmente diversi<sup>21</sup>.

Com'è agevole intuire, oltre al "localismo" del diritto penale, è poi possibile sottolinearne la "non neutralità culturale", perché, essendo elaborato e destinato ad un determinato luogo, finisce per risentire inevitabilmente della cultura diffusa tra le persone presenti in quel luogo<sup>22</sup>. Questo porta a risposte non sempre convincenti sul piano giuridico: anzi, le risposte adottate di volta in volta sia a livello legislativo sia a livello giurisprudenziale appaiono assai opinabili, in quanto destinate a variare a seconda del punto di vista privilegiato. In tale campo, dunque, si riscontrano molte incertezze e confusioni, dovute probabilmente alla perdurante coesistenza di principi e concezioni da sempre confliggenti<sup>23</sup>.

Ciò dimostra come le fattispecie modellate sulle norme culturali diffuse in un dato momento storico, essendo ancorate a valori che l'attuale società non sente più come tali<sup>24</sup>, siano anzitutto più soggette ad abrogazioni o modifiche; inoltre, essendo "impregnate di cultura"<sup>25</sup>, sono quelle che più si prestano a essere violate per influenze culturali.

In conclusione, l'analisi sulle intersezioni tra diritto penale e cultura, riscontrabili nel localismo e nella non neutralità culturale del diritto penale, aiuta a comprendere come tali fenomeni creino un terreno fertile per i reati culturalmente motivati.

## **2. Il diritto multiculturale come diritto giurisprudenziale**

Il nostro paese non è di certo estraneo alle problematiche che emergono quotidianamente in altre nazioni. Anche in Italia si avverte la necessità di garantire un'adeguata integrazione degli immigrati nel tessuto sociale ed economico del Paese<sup>26</sup>. La diversità culturale dei cittadini extracomunitari, per la maggior parte proveniente dal Nordafrica, dal mondo arabo e dall'Albania produce, infatti, fenomeni di criminalizzazione basati su un conflitto tra valori della propria società e quelli predominanti in Italia<sup>27</sup>.

---

<sup>21</sup> Bernardi A., L'ondivaga rilevanza penale del "fattore culturale", in *Il Mulino-Riviste Web*, I-2007, p. 16 ss.

<sup>22</sup> Basile F., op. cit., p. 77

<sup>23</sup> Bernardi A., op. cit. p. 17

<sup>24</sup> Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 6° ed., Padova, 2009

<sup>25</sup> Basile F., op. cit. p. 144

<sup>26</sup> Monticelli L., Le "cultural defense" (esimenti culturali) e i reati "culturalmente orientati". Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in *Indice penale*, VI, 1, 2003, p.563

<sup>27</sup> Salcuni G., Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla "paura del diverso" al dialogo, in *Indice penale*, 1, 2006, p. 609

La lentezza del legislatore nell'affrontare le rivendicazioni multiculturali ha tuttavia determinato una fuga dalla legislazione e la ricerca nelle aule giudiziarie di soluzioni immediatamente spendibili<sup>28</sup>. L'approccio del legislatore italiano è stato finora occasionalista, ossia caratterizzato da interventi mirati generalmente a proibire singole pratiche, si pensi alle mutilazioni genitali femminili (L. 7/2006) o all'impiego di minori nell'accattonaggio (L. 94/2009), punite con forza. Ancora, manca una legge generale sul multiculturalismo, così come uno strumento generale del diritto penale, quale l'attenuante culturale o l'eccezione culturale<sup>29</sup>.

In assenza, dunque, di un preciso quadro teorico e normativo, i problemi sono stati risolti col metodo casistico ad opera delle giurisprudenza, chiamata a risolvere i conflitti e a cercare idonee soluzioni caso per caso.

Da questo punto di vista, "la giurisdizione è sembrata costituire un varco più accessibile per istanze nuove come quelle multiculturali, dimostrando di avere a disposizione mezzi più adeguati per intercettare e recepire domande sociali diversamente estromesse dai luoghi decisionali"<sup>30</sup>.

In un simile scenario, il giudice riesce meglio di altri a svolgere la funzione di mediatore culturale infatti, è proprio nelle aule dei nostri tribunali che, sentenza dopo sentenza, conflitto dopo conflitto, si è reso protagonista indiscusso delle trasformazioni della società italiana in senso multiculturale. Sono state la giurisprudenza di merito e la Cassazione a costruire, attraverso uno stratificarsi di decisioni, un assetto di riferimento per la risoluzione dei conflitti culturali. Tale assetto però, non si è ancora stabilizzato, ma comunque offre alcune risposte e indicazioni su quello che è lo stato della diseguaglianza culturale in Italia<sup>31</sup>.

## **2.1. (Segue) Le possibili diseguaglianze culturali**

Prima di procedere con un'analisi relativa ad una pluralità di reati o gruppi di reati rispetto ai quali ha giocato un ruolo determinante la differenza culturale, la diversità di costumi, usi e mentalità tra il luogo di origine dell'imputato straniero e il Paese ospitante, preme sottolineare come la questione della rilevanza della diversità culturale in ambito penale si ponga di fronte a un bivio: quello del rapporto tra multiculturalismo e diritti fondamentali. Posto che in certi casi è senza dubbio opportuno riconoscere rilevanza giuridica a elementi di carattere culturale, è altrettanto vero che, in altrettanti casi, esistono parecchie buone ragioni per condizionare tale riconoscimento ad una lunga serie di "se" e "ma"<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Crocco G., Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza della *cultural defences*, cit., p. 15

<sup>29</sup> Ruggiu I., Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo, p. 4

<sup>30</sup> Olivito E., Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), Novembre 2008, pp. 1 ss

<sup>31</sup> Ruggiu I., op. cit.

<sup>32</sup> Parolari P., Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali, cit. p. 557

Da questo punto di vista va precisato come la maggior parte delle culture siano imbevute di pratiche e ideologie che hanno a che fare col genere<sup>33</sup>. Susan Moller Okin, la prima femminista a cogliere la profonda tensione tra diritti culturali e diritti delle donne, ha accusato il multiculturalismo di non considerare adeguatamente le differenze di genere presenti all'interno dei gruppi che chiedono il riconoscimento giuridico della propria diversità culturale: "supponiamo che una cultura appoggi e favorisca in vari modi il controllo degli uomini sulle donne, anche se informalmente, nella sfera privata della vita domestica. Supponiamo inoltre che ci siano differenze di potere abbastanza evidenti tra i sessi e che, di conseguenza, siano i membri più potenti (cioè gli uomini) a occupare generalmente una posizione in grado di determinare le credenze, le pratiche e gli interessi del gruppo. In tali condizioni i diritti di gruppo sono potenzialmente – e, in molti casi, di fatto – antifemministi"<sup>34</sup>.

La circostanza che le rivendicazioni delle comunità di minoranza riguardano principalmente il genere, secondo Okin, emerge proprio nei processi penali. È qui che, con una certa frequenza, gli imputati, per alleggerire la propria posizione, ricorrono all'argomento secondo cui, nel gruppo di appartenenza, le donne non sono esseri umani dello stesso valore degli uomini quanto piuttosto soggetti subordinati, il cui principale compito è quello di servire gli uomini nella sfera sessuale e domestica.

Certo, la cultura non riguarda solo le organizzazioni domestiche, ma è anche vero che la famiglia risulta essere l'ambito più esposto alle problematiche della polietnia, determinando la necessità di un equilibrato ed ancor più rigoroso temperamento, tra le ragioni dell'identità ed i valori fondanti gli ordinamenti occidentali<sup>35</sup>. Le relazioni familiari, infatti, "costituiscono una delle componenti più specifiche e sensibili delle diverse culture religiose, nonché la sede primaria in cui ciascuna cultura viene praticata e trasmessa"<sup>36</sup>, entrando così nelle istanze di riconoscimento di ogni immigrato. È proprio in questo ambito, dunque, che le donne sono sottoposte a gravi discriminazioni a causa delle mentalità, di stereotipi negativi e di prassi prevalenti nei rispettivi paesi di origine, finendo per essere emarginate per via della dipendenza delle stesse dallo *status* giuridico del coniuge o del padre.

Come si vedrà di seguito però, in tali casi, la risposta degli ordinamenti occidentali non è né univoca né scontata nel senso di un rifiuto del dato culturale, neppure in presenza di un aspro conflitto con i diritti umani e con i valori consolidati nella nostra tradizione giuridica<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> Okin S. M., Il multiculturalismo è un male per le donne?, in AA. VV., Diritti delle donne e multiculturalismo, ed. italiana a cura di A. Besussi e A. Facchi, Milano, 2007, p.6

<sup>34</sup> Okin S. M., *ivi*, p. 7

<sup>35</sup> Benigni R., Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi, *cit.*, p. 42

<sup>36</sup> Floris P., Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento, in *Quad. dir. Pol. Eccl.*, I-2000, p. 191

<sup>37</sup> Benigni R., *op. cit.*, p. 30

### CAPITOLO 3

## I REATI CULTURALMENTE MOTIVATI: DALLA CAUSA D'ONORE AI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

### Premessa

A questo punto, una volta precisato come il diritto multiculturale, in particolare quello che nasce dalla risoluzione dei conflitti multiculturali, sia essenzialmente un diritto giurisprudenziale, non resta che verificare quale sia l'approccio dei giudici alle problematiche identitarie nelle relazioni di famiglia. Tali problematiche finiscono per determinare un quadro tanto vario quanto drammatico di reati.

Si partirà dai reati a difesa dell'onore, tutti accomunati dal fatto che chi li commette colloca l'onore, in adesione alla sua cultura d'origine, ai massimi livelli della scala dei suoi valori di riferimento<sup>38</sup>. Il concetto di onore, all'interno di questo gruppo di reati può declinarsi in vario modo: a volte rileva l'onore familiare o di gruppo, che è così esasperato da spingere a vendicare 'col sangue' la morte di un membro della propria famiglia. Altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso ad esempio da una relazione adulterina. L'onore è qui inteso in un'accezione simile a quella in cui il concetto d'onore compariva nella c.d. causa d'onore, presente fino al 1981 in varie norme del nostro codice penale. Non mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi a difesa dell'onore personale, volti dunque a ristabilire la propria autostima, la propria rispettabilità, offesa da uno 'smacco' ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali del gruppo di appartenenza<sup>39</sup>.

Si continuerà poi con alcuni casi di violenze in famiglia. Anche qui il quadro è piuttosto ampio: si registrano fatti di maltrattamenti, realizzati in contesti culturali caratterizzati da una concezione patriarcale dei rapporti familiari, una concezione, dunque, dei poteri spettanti al *pater familias* o, comunque ai genitori, in totale antitesi con quella diffusa in Italia, che è, al contrario, fondata sulla parità giuridica e morale dei coniugi e dei figli.

### SEZIONE I: *Gli honour killings*

#### 1. *I leading cases italiani*

Tra i reati culturali, ovvero tra quei comportamenti culturali criminogeni sostenuti e promossi culturalmente (e condonati) da una comunità, si inseriscono a pieno titolo i crimini di "cosiddetto" onore. Su questo punto la giurisprudenza italiana ci fornisce qualche esempio che mostra chiaramente come, quando si tratti di reati culturali, le risposte appaiono tutt'altro che univoche.

---

<sup>38</sup> Basile F., Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati, in Stato Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), Febbraio 2008, p. 26

<sup>39</sup> Basile F., *ivi*, p.5

## **1.1. L'omicidio premeditato di Hina Saleem: quando la cultura rischia di diventare un'aggravante**

Il primo caso oggetto di analisi riguarda un drammatico omicidio "culturalmente motivato" che ha contribuito, senza ombra di dubbio, ad intensificare il già acceso dibattito intorno ai problemi della convivenza tra culture diverse, in cui risulta evidente l'abbandono, da parte della giurisprudenza italiana, dell'argomento culturale a favore di quello patriarcale

La vittima è Hina Saleem, una ragazza ventenne di origini pakistane, che il giorno 11 Agosto a Sarezzo, in provincia di Brescia, viene uccisa e sepolta nel giardino di casa dal padre Mohamed, con la complicità dei cognati, mariti delle sorelle della giovane. Hina viene punita con la morte perché il suo stile di vita troppo "occidentale" avrebbe disonorato la famiglia: vivere con un uomo – per di più cristiano – senza essere sposata viola il codice etico dell'Islam.

Al processo, che si svolge con rito abbreviato, le posizioni dell'accusa e della difesa si contrappongono nettamente, soprattutto in relazione al movente. Il Pubblico ministero accusa Saleem di aver premeditato l'omicidio di Hina e di averla uccisa per riscattare l'onore della famiglia, che la figlia avrebbe oltraggiato con il suo stile di vita rinnegando le proprie origini culturali e trasgredendo i precetti della religione islamica<sup>40</sup>. Così, i motivi che hanno spinto Saleem a delinquere sono definiti dall'accusa abietti e futili e valutati come un aggravante. In definitiva dunque, si chiede per l'imputato la condanna al massimo della pena. Mohamed Saleem, invece, sostiene di aver agito d'impeto, provocato dagli insulti e dalle minacce della figlia che, durante l'ennesimo litigio, gli puntava un coltello alla pancia. Ecco che la difesa, di contro, chiede al giudice l'attenuante della provocazione.

Con sentenza pronunciata il 13 Novembre 2007, il Tribunale di Brescia condanna Mohamed Saleem al massimo della pena che poteva essere comminata, ovvero 30 anni di reclusione, con l'aggravante di aver agito per motivi abietti e futili<sup>41</sup>. La sentenza viene confermata sia in Appello che in Cassazione.

L'aspetto interessante da sottolineare è che il Giudice di primo grado, di fronte alla tesi della difesa che chiede di tenere in considerazione il contesto

---

<sup>40</sup> Afferma il P.M. (La Repubblica, 14/11/2007, p. 14): "Hina con il suo comportamento all'occidentale dava scandalo, ma finché la cosa si sapeva solo in famiglia Saleem riusciva a gestirla. Ma la ragazza era andata a lavorare in una pizzeria, e si era sparsa la voce nella comunità pakistana che faceva la cameriera, portava la minigonna, si comportava da italiana, conviveva con un ragazzo. In pizzeria ormai ci andavano tanti pakistani da quando ai tavoli c'era lei. E questo ha fatto traboccare il vaso".

<sup>41</sup> L'aggravante dei futili motivi nel nostro sistema penale prevede un aumento di pena di un terzo per chi commetta il fatto spinto da motivi abietti o futili. Secondo costante giurisprudenza, tale circostanza aggravante sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. Se il motivo futile si caratterizza per il suo aspetto fondamentale di sproporzione rispetto al fatto commesso secondo la valutazione collettiva, il motivo abietto, sempre sulla scorta di un indirizzo ermeneutico consolidato, viene invece definito come turpe, ripugnante, spregevole, quello che suscita orrore, ribrezzo, o altra repulsione profonda in ogni persona.

culturale in cui è maturata la decisione, rifiuta di leggere il comportamento del padre sotto le lenti della cultura. Al contrario, secondo il Giudice, Saleem ha commesso il reato per motivi abietti e futili, e cioè nell'intento di riaffermare il proprio "possesso – dominio" su Hina<sup>42</sup>. È dunque il carattere del padre, la sua personale concezione del ruolo di padre, il suo "rapporto di possesso parentale" ad averlo spinto ad un tale gesto, non l'obbedienza a una pratica culturale<sup>43</sup>.

E, quando il Giudice d'appello menziona "l'atteggiamento da padre – padrone" dell'imputato, è ben marcato il passaggio dall'argomento culturale a quello patriarcale. È evidente che riconoscere l'attenuante culturale, come d'altronde è avvenuto nel 1982, quando la Corte di Cassazione ha ridotto la pena ad un giovane italiano che aveva picchiato la sorella uccidendola perché usciva la sera, avrebbe significato legittimare simili comportamenti.

La sentenza Saleem sembra così far parte dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza italiana che tende a richiedere, da parte degli stranieri immigrati, il rispetto per quelli che sono i diritti fondamentali tutelati peraltro a livello costituzionale, e a comminare di conseguenza pene più severe<sup>44</sup>.

## **1.2. Un caso di tentato omicidio: insussistenza dell'aggravante dei futili motivi**

Un caso analogo a quello sopra riportato in cui, tuttavia, si giunge ad un esito parzialmente diverso, è rappresentato dalla condanna per tentato omicidio della figlia da parte di un padre musulmano, aggravato dai futili motivi poiché aveva agito per salvare l'onore della famiglia<sup>45</sup>.

Nel caso di specie, infatti, la corte di Cassazione, finisce per annullare la sentenza di secondo grado in ordine alla sussistenza del motivo futile, rilevando che, per quanto i motivi sottesi alla fattispecie criminosa, "non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire". In sostanza l'imputato ha agito perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva intrecciato tale relazione sentimentale con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam.

È chiaro che l'effetto della pronuncia in questione non è certo quello di riconoscere come validi i motivi sottesi al compimento del reato, ma unicamente quello di non applicare l'aggravante della futilità dei motivi. Tuttavia risulta difficile comprendere come il tentato omicidio della propria figlia possa essere configurato come un criterio valoriale "non assolutamente

---

<sup>42</sup> Parolari P., op. cit., p. 535

<sup>43</sup> Ruggiu I., Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, in Studi di Diritto Pubblico, Milano, 2012, p. 31 ss.

<sup>44</sup> Di Blasio M. P., La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano, cit., p. 16

<sup>45</sup> Cass. Pen., 18 Dicembre 2013, n. 51059

sproporzionato” e tale da apparire, secondo il comune sentire, adeguato e sufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da escludere l’aggravante<sup>46</sup>. Occorre dunque non perdere di vista la pericolosità del fenomeno dei delitti d’onore, nei confronti dei quali le risposte dovrebbero essere sicuramente più decise, soprattutto all’interno di strutture democratiche e liberali come la nostra<sup>47</sup>. Se il nostro percorso normativo sta tentando un lento processo evolutivo, che dall’attenuante dell’onore dovrebbe tendere all’affermazione dell’aggravante per il “femminicidio” o in generale per la violenza contro le donne, simili pronunce, rischiano di portare a pericolosi arretramenti del nostro sistema penale<sup>48</sup>.

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>49</sup>, infatti, la c.d. “causa d’onore” non può elevarsi al rango di circostanza attenuante generale, in quanto espressione di una concezione arcaica del rapporto uomo – donna, chiaramente confliggente con i valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazione basata sul sesso, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia<sup>50</sup>.

## **2. L’art. 587 del Codice Rocco: uno sguardo al passato!**

I casi analizzati, anche se appaiono irrimediabilmente lontani dal nostro universo culturale, in realtà sono ad esso più vicini di quanto immaginiamo. L’onore, ormai, emerge spesso come un retaggio da cui prendere le mosse, eppure, questo tipo di onore, è stato riconosciuto e valorizzato molto a lungo dal codice penale italiano. Esso costituiva infatti movente attenuante nell’omicidio di coniuge, figlie e sorelle, così come dei loro amanti “illegittimi” fino al 5 Agosto del 1981, quando, la l. n. 442, ha abrogato l’art. 587 c.p. – rubricato “Omicidio e lesione personale a causa di onore”.

Tale disposizione rappresentava, probabilmente, l’esempio più manifesto di norme penali impregnate di una cultura sessista, un vero lasciapassare per la violenza sulle donne<sup>51</sup>. Fino al 1981, chiunque avesse cagionato “*la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della famiglia*” era punito, non già con la reclusione da ventiquattro a trent’anni prevista in generale per l’uxoricidio, ma con una pena quasi ridicola: da tre a sette anni. Stessa riduzione veniva prevista per aver cagionato la morte “*della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella*”.

---

<sup>46</sup> Carobene G., il delitto d’onore e l’aggravante dei “futili motivi” culturalmente (e religiosamente) motivata, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 29/2014, p. 4

<sup>47</sup> Ivi, p. 10

<sup>48</sup> Ivi, p. 4 ss

<sup>49</sup> Cass. Pen., sez. I, 10 ottobre 2007, n. 37352

<sup>50</sup> Carobene G., op. cit., p. 14

<sup>51</sup> Basile F., Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale, in Diritto penale contemporaneo, p. 2

Il Parlamento intervenne su queste disposizioni che non rispondevano più agli orientamenti culturali della gran parte del Paese e che, oltretutto, in molte ipotesi, avevano consentito di lasciare impuniti omicidi dolosi premeditati, puniti a titolo di omicidio per causa d'onore.

In particolare per delitto d'onore si intendeva un particolare tipo di reato caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo commetteva, volta a salvaguardare, nella propria intenzione, una particolare forma d'onore, o comunque di reputazione, con particolare riferimento a taluni ambiti relazionali come ad esempio i rapporti matrimoniali o comunque di famiglia. Il bene giuridico tutelato, cioè, era rapportato al solo onore sessuale e familiare ma, in ogni caso, la commissione di un delitto perpetrato al fine di salvaguardarlo, era sanzionata con pene attenuate. Questo era dovuto al fatto che si riconosceva che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" valeva di gravissima provocazione, e la riparazione dell'onore non causava riprovazione sociale, anzi, l'assassino era un esempio per tutti, un vero uomo, un eroe che veniva sempre giustificato.

Oggi, a distanza di poco più di un trentennio, nelle stesse circostanze, i giudici italiani non solo ritengono che l'adesione a culture che attribuiscono all'onore ancora un significato pregnante non scrimini né attenui la responsabilità, ma addirittura, come è avvenuto nel caso Saleem, ciò può condurre all'applicazione dell'aggravante dei motivi abietti o futili di cui all'art. 61 c.p. Certo, si è registrato un importante cambiamento, ma non siamo nelle condizioni di poter avanzare alcuna pretesa di "superiorità" rispetto ad altre civiltà, del resto, eravamo "inferiori" anche noi pochi decenni fa. La previsione di un trattamento sanzionatorio così mite, infatti, non rispecchiava altro che la concezione della maggior parte degli italiani dell'epoca. Tali delitti erano invece, nella stessa epoca, puniti severamente in altri Paesi occidentali.

### **2.1. (Segue) Quando i ruoli si invertono: un immigrato italiano sul banco degli imputati**

Potrebbe a questo punto essere interessante vedere come i giudici stranieri abbiano talvolta trattato più benevolmente gli emigrati italiani proprio in considerazione dell'influenza subita dalla mentalità di origine.

Guardando al nostro passato possiamo ritrovare tanti emigranti (italiani) che, inseguendo un sogno, partivano verso Paesi, verso culture, diverse da quella di origine. Ciò ha fatto sì che si formasse anche una ricca casistica giurisprudenziale di reati culturalmente motivati, in cui, sul banco degli imputati, siede un Italiano, il quale chiede al Giudice del Paese ospitante di tenere conto del suo *background* culturale ai fini di un trattamento sanzionatorio più favorevole<sup>52</sup>.

Tra i reati commessi a difesa dell'onore e, in particolare, dell'onore sessuale, possiamo collocare un caso americano risalente all'inizio del secolo scorso (1906): Josephina Reggio a dodici anni lascia la Sicilia per andare a vivere

---

<sup>52</sup> Basile F., Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, in *Polit. Crim.* Vol 6, N° 12 (Dicembre 2011), Art. 4, p. 364

dai suoi zii a New York. Qui subisce ripetuti abusi sessuali da parte dello zio senza che la zia si opponga. A diciassette anni la ragazza si sposa con un giovane imprenditore di Brooklyn, Giuseppe Terranova, di origini siciliane ma, dopo soli ventidue giorni di vita matrimoniale, in occasione di una visita agli zii, vengono fatte alcune insinuazioni sul passato di Josephina, che si ritrova così costretta a confessare al marito le violenze subite. A causa della verginità persa prima del matrimonio viene lasciata dal marito, è così che Josephina, precipitata in uno stato di profonda depressione, decide di uccidere lo zio per cancellare “alla maniera siciliana” il disonore che le violenze sessuali da questi praticate nei suoi confronti le avevano provocato.

I giurati, dopo aver considerato i ripetuti abusi a cui la ragazza era stata sottoposta, il naufragio del suo matrimonio provocato dalla vergogna e dal disonore conseguenti a tali abusi, nonché le ricadute di tali fatti sulla sua salute mentale, la dichiarano non colpevole<sup>53</sup>.

Anche la giurisprudenza tedesca ci offre altri esempi di reati, a metà tra il delitto d'onore e il delitto per gelosia, commessi da italiani. Tra questi possiamo menzionare un caso del 1977: un giovane ventiduenne siciliano, nato e cresciuto in una cittadina di campagna ed emigrato a quindici anni in Germania, ha una storia d'amore con una ragazza tedesca di diciassette anni, che però dopo tre mesi lo lascia. Dopo ripetuti tentativi di riavvicinamento, un giorno incontra la ragazza in compagnia di un suo precedente fidanzato, di un nuovo amico e di sua cognata e, dietro alcuni insulti rivolti dagli amici della ragazza al giovane siciliano, una volta sentitosi ribadire la fine della storia, la uccide. Nel caso di specie si arriverà alla condanna per omicidio semplice anziché per omicidio qualificato sulla base della seguente considerazione: l'imputato ha sì agito per un motivo oggettivamente “abietto”, tuttavia egli “si trovava ancora in una fase di adattamento culturale, il che non consente di escludere che, nel momento in cui ha agito, sia ricaduto nel modo di pensare siciliano”.

Nel tentativo di assumere un atteggiamento più razionale ed equilibrato circa il tema dei reati culturalmente orientati, è senza dubbio opportuno tenere in considerazione anche questa tipologia di reati, quelli cioè commessi all'estero da italiani. Questi, infatti, ci offrono un'inversione di ruoli – da giudici a imputati – che potrebbe aiutare nella ricerca di adeguate risposte ai tanti interrogativi posti dai reati commessi per (vere o presunte) motivazioni culturali da chi, arrivando in Italia, si è portato dietro anche la sua cultura<sup>54</sup>.

## **SEZIONE II: VIOLENZE E MALTRATTAMENTI NEL CONTESTO FAMILIARE**

### **1. Profili giurisprudenziali: il caso Kassam**

Il maggior numero di casi di reati culturalmente motivati finora giunto all'attenzione della giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità, riguarda ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Sono assai numerose, infatti, le

---

<sup>53</sup> Basile F., *Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, cit., p. 71

<sup>54</sup> Basile F., *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, cit., p. 365

sentenze relative a casi in cui l'autore di tale reato asserisce di aver agito spinto da una motivazione culturale. Si tratta, pressoché sempre, di casi in cui le vittime sono membri deboli (figli e mogli) della famiglia immigrata, mentre l'autore del reato è un membro forte (genitori nei confronti dei figli, mariti nei confronti delle mogli), ancora profondamente legato ad una concezione patriarcale e autoritaria della famiglia stessa<sup>55</sup>, che spesso si estrinseca attraverso l'uso della violenza. Un precetto di matrice religiosa, infatti, può indurre il genitore a violare o trascurare i doveri inerenti alla potestà sui figli o ad abusare dei relativi poteri o, addirittura, a porre in essere atti pregiudizievoli sia verso l'altro coniuge che verso la prole<sup>56</sup>.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi sottoposti alla sua attenzione, aventi ad oggetto condotte violente del capofamiglia, la Cassazione ha sempre negato qualsiasi rilevanza penale al fattore culturale.

Tra le pronunce più recenti assume una significativa rilevanza una sentenza del 2008, che ha visto coinvolto un immigrato marocchino, Mohammed Kassam, il quale viene condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia (oltre che per violenza sessuale a danno della moglie e violazione degli obblighi di assistenza familiare). Ricorreva in Cassazione lamentando di aver subito, da parte dei giudici di merito, un "pregiudizio etnocentrico" nel valutare rapporti e relazioni socio – affettive, dal momento che gli stessi avrebbero applicato schemi valutativi tipici della cultura occidentale, senza alcun rispetto delle esigenze di integrazione di cui era portatore e senza considerare adeguatamente la sua diversità culturale. L'azione delittuosa dell'imputato era stata motivata dalla concezione della famiglia tipica del gruppo sociale di appartenenza, che consente tali condotte oppure, come nel caso della moglie che rifiuta il "debito coniugale", impone. Secondo questa ricostruzione, infatti, Kassam non avrebbe potuto comportarsi altrimenti, considerando la sua condotta non solo priva di disvalore ma addirittura necessitata.

La pronuncia è particolarmente significativa perché trattasi del primo precedente in cui la Corte di legittimità prende apertamente posizione sul fenomeno del reato culturalmente orientato; in una lunga digressione che si sofferma anche sui due possibili modelli già delineati (assimilazionista, che nega qualsiasi rilevanza al fattore culturale, cui si contrappone una visione integratrice volta, viceversa, a prestarvi maggiore attenzione) essa sancisce come *"entrambe le prospettive, nel nostro sistema penale, possono attuarsi se e nella misura in cui non contrastino con i principi cardine del nostro ordinamento, anche di rango costituzionale, in tema di famiglia, rapporti personali e di coppia ivi compresa l'interazione sessuale che nel nostro sistema è stata rigidamente ed innovativamente regolata dalla legge n. 66 del 1996"*. La Corte in particolare richiama i principi costituzionali attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, alla pari dignità sociale e alla eguaglianza senza distinzione di sesso, precisando come questi *"costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella*

---

<sup>55</sup> Basile F., Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, cit. p.358

<sup>56</sup> Crocco G., Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza della *cultural defences*, cit., p. 16

*società civile di consuetudini, prassi, costumi, che si propongono come 'antistorici' a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli, per affermare i diritti della persona, cittadini o straniero*".

La Corte, dunque, sembra delegittimare qualsiasi discriminazione fondata sulla diversità culturale e, sottolineando l'antistoricità di determinate consuetudini, evidentemente, intende mandare un chiaro monito: la società italiana ha raggiunto, anche se con fatica, un punto di progresso che in tema di uguaglianza tra i consociati non è disposta a mettere in discussione.

### **1.1. (Segue) Il caso Bajirami**

Su tali basi già nel 1999, in realtà, il parametro costituzionale è ribadito dalla Cassazione nel più noto caso Bajirami. Il ricorrente, condannato per maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio, aveva cercato di ottenere l'assoluzione alla luce dell'argomentazione secondo cui i suoi atti sarebbero stati scriminati dal consenso degli aventi diritto, desunto a sua volta dalla mancata denuncia dei medesimi. In particolare, la scriminante del consenso era stata fondata sull'origine albanese dell'imputato e delle persone offese, per le quali sarebbe valso un concetto dei rapporti familiari diverso da quello vigente nel nostro ordinamento. La Corte, però, esclude la valenza di opzioni sub culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Scrivono i giudici nella pronuncia che *"dette sub – culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli art. 29-31 Cost."*

Tali principi, in realtà, sono stati ribaditi in tutta una serie di pronunce successive, nelle quali la Corte ha mantenuto fermo il principio della prevalenza dei beni tutelati dalla Costituzione quale limite alla scriminante dell'esercizio del diritto su basi culturali, fino ad arrivare, nel caso Kassam, a parlare di limite invalicabile. Ecco che, attraverso il richiamo allo "sbarramento invalicabile" costituito dai diritti inviolabili dell'uomo, la presa di posizione è netta: sembra chiudersi qualunque discussione circa la rilevanza penale della difesa culturale.

Quello che emerge, in definitiva, è che quando oggetto di giudizio sono reati che ledono i diritti fondamentali dell'uomo, non vi è ingresso, nel sistema penale, alla valutazione delle diversità culturali. Non viene quindi riconosciuta alcuna posizione di buona fede in chi presume di avere il diritto di proseguire condotte che, seppur ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. 6, 26/04/2011 n. 26153

## 2. Nel nostro passato, il loro presente!

Le riflessioni fatte in precedenza sui reati per causa d'onore valgono anche per i delitti di maltrattamenti nonché di violenza sessuale intraconiugale: ciò che una volta faceva parte del nostro passato, per i migranti, oggi, rappresenta il presente, un presente che, purtroppo, si pone in contrasto con alcuni diritti la cui tutela trova certamente ancoraggio nella stessa Costituzione. Un rispetto che, neanche in questo caso, può tramutarsi in un atteggiamento di superiorità.

Non dimentichiamo che nel nostro Paese la concezione della famiglia e della sessualità femminile è cambiata non molto tempo fa. Guardando al passato, in particolare ad alcune norme del codice penale del 1930, ci si rende conto come queste siano ben lontane dall'offrire un'adeguata tutela alla donna, addirittura la mettevano su un piano di inferiorità rispetto all'uomo.

La parità giuridica dei coniugi, infatti, seppur formalmente sancita all'art 29 della Costituzione, è stata definitivamente riconosciuta con la l. n. 151/1975. Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali, sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia, sia nei riguardi dei figli. Con la riforma venne riconosciuta la piena parità dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote e la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.

Un altro ambito in cui la legge penale rischiava di aggravare la situazione di vulnerabilità della vittima, ovviamente donna, era quello disciplinato dalle norme, di chiara matrice maschilista, sulla violenza allora detta "carnale"<sup>58</sup>: la libertà di autodeterminazione della donna nella sfera sessuale è diventata oggetto di tutela soltanto con la l. n. 66/1996, che ha trasformato il delitto di violenza sessuale da delitto contro la moralità pubblica e il buon costume a delitto contro la persona. Ancora, tra queste norme, ve ne era una, l'art. 544 c.p. che prevedeva una causa speciale di estinzione di reati sessuali, il c.d. "matrimonio riparatore", che permetteva ad un uomo che avesse stuprato e/o rapito una donna, anche minorenni, di potere successivamente sposarla e ottenere così di cancellare il proprio reato, contando sul consenso di genitori preoccupati di restaurare l'onore della figlia e della famiglia. Un istituto che suonava come una beffa imposta alla donna violentata e come una conferma di quale fosse il vero disvalore sotteso alla violenza sessuale: non la lesione della libertà sessuale della donna ma, l'oltraggio alla morale.

Sul punto va anche precisato che le norme sulla violenza carnale conoscevano poi da parte dei nostri giudici un'applicazione – o piuttosto, una disapplicazione – particolarmente sconcertante in ambito familiare: se era la moglie a subire violenza sessuale dopo il matrimonio da parte del marito, la nostra giurisprudenza gli concedeva una sorta di immunità dall'accusa di violenza carnale. Fino al 1976, infatti, il marito veniva condannato solo per delitti minori (percosse, lesioni o minacce) ma non per stupro, purché si fosse limitato a compiere atti *secundum natura*.

---

<sup>58</sup> Basile F., *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, cit., p. 1

Espressiva della pretesa inferiorità della donna rispetto all'uomo era anche la disciplina riguardante l'adulterio e il concubinato, discriminatoria nei confronti della moglie che, se fedifraga, era punita anche per il singolo episodio di adulterio, e permissiva nei confronti del marito, purché questi avesse l'accortezza di non tenere la sua "concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove". Tale disciplina fu mantenuta fino alla declaratoria di incostituzionalità della Corte Costituzionale con la sentenza 3 Dicembre 1969, n. 147.

Da questa breve analisi storica si capisce come l'impunità della violenza intraconiugale non faceva altro che rispecchiare la cultura sessista legalizzata e diffusa fino a pochi decenni fa.

## **2.1. (Segue) L'abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figli**

In aggiunta, bisogna anche pensare ai tanti fatti di percosse e lesioni personali commessi sempre in ambito familiare, a lungo coperti dall'ombrello protettivo di uno *ius corrigendi* riconosciuto in termini assai ampi non solo ai mariti nei confronti delle mogli ma anche ai genitori nei confronti dei figli<sup>59</sup>. Se dopo l'intervento della l. n. 151 del 1975, con l'avvenuta equiparazione giuridica e morale dei coniugi non sussiste, o non dovrebbe sussistere, alcun dubbio in ordine all'impossibilità di configurare lo *ius corrigendi* del marito nei confronti della moglie, altrettanto non si è potuto dire nei casi in cui a venire in discussione fossero non i rapporti tra coniugi ma tra genitori e figli. L'avvento della questione multiculturale in Italia ha riaperto il dibattito intorno ai criteri da adottare per distinguere il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., punito con la reclusione da tre a sette anni, da quello meno grave di abuso dei mezzi di correzione previsto dall'art. 571 c.p., punito con la reclusione fino a sei mesi.

Non infrequenti, infatti, sono stati i casi in cui individui culturalmente diversi, imputati per il delitto di maltrattamenti, ne abbiano chiesto la derubricazione in quello meno grave di abuso dei mezzi di correzione<sup>60</sup>. I due delitti, d'altra parte, hanno avuto un iter parallelo, essendo le relative previsioni sempre abbinata tra loro e i loro confini spesso sfumati.

Ora, al di là di quello che è stato il lungo dibattito circa l'individuazione di una linea di demarcazione tra i due reati, il bene giuridico tutelato dall'art. 571, data la sua collocazione sistematica nell'ambito del codice penale<sup>61</sup>, avrebbe dovuto essere la salvaguardia della famiglia, in linea con i valori tutelati dall'ordinamento fascista. Quello che preme sottolineare è che però, le intenzioni del legislatore, attraverso tale norma, sono finite per prendere la forma della consacrazione legislativa di quella concezione medievale che l'uso della violenza fisica o morale sia legittima, purché non causi una

---

<sup>59</sup> Basile F., Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, cit., p. 364

<sup>60</sup> La norma, in particolare, ha la finalità di reprimere la condotta di tutti coloro che, in forza della loro autorità, abusano dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti della persona loro sottoposta o a loro affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, se dal fatto deriva un pericolo al corpo o alla mente

<sup>61</sup> Esso trova collocazione nel titolo XI del libro secondo del c.p., rubricato "Dei delitti contro la famiglia"

malattia nel corpo o nella mente<sup>62</sup>. Non va dimenticato, infatti, che nel contesto storico sociale in cui fu emanato il codice Rocco, dominava una ideologia improntata all'autoritarismo ed al principio gerarchico, in cui la sottomissione all'autorità statale, familiare, scolastica, era ritenuta uno dei valori primari dello Stato. In siffatto contesto, quindi, veniva tollerato l'uso della violenza come mezzo correttivo, purché posto in essere attraverso mezzi leciti ed entro determinati limiti, oltre i quali, invece, non poteva più tollerarsi. È solo in tempi relativamente recenti che la nostra giurisprudenza, alla luce soprattutto dell'evoluzione storico sociale e dei diversi mutamenti legislativi che ne sono scaturiti, ha bandito una volta e per tutte l'utilizzo della violenza come mezzo di correzione e quindi come strumento educativo.

In particolare, a segnare un cambiamento significativo in tal senso è intervenuta la Cassazione nel 1996<sup>63</sup>.

Nel caso di specie, la Corte, aveva il compito di inquadrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione o in quella più grave di maltrattamenti il comportamento di un padre che, di fronte agli insuccessi scolastici di una bimba dieci anni e, alle sue frequenti bugie, perseguiva lo scopo educativo per mezzo di sberle e calci. La Corte nega la ricorrenza di uno *ius corrigendi*, sottolineando in più passaggi che la liceità del mezzo di correzione va determinata considerando il patrimonio culturale attuale del Paese e di una civiltà<sup>64</sup>. A giudizio della Corte sarebbe il mutato quadro normativo e sociale di riferimento, infatti, a bandire l'uso della violenza, sia pure a scopi correttivi: da un lato la Costituzione dà indicazioni precise sulla tutela dei diritti inviolabili della persona, dall'altro il modello di famiglia delineato dal costituente e recepito dal legislatore del 1975 non si presenta più ordinato in scala gerarchica ma costruito su posizioni di parità<sup>65</sup>. Ecco che un tale contesto, finisce per legittimare un'interpretazione tale per cui non è più consentito l'uso della violenza a scopi educativi.

### 3. Una prospettiva comparata

Anche con riguardo a quest'ultimo ambito analizzato, ovvero quello relativo alle violenze e ai maltrattamenti nel contesto familiare, può essere interessante vedere come una cultura di impronta sessista e di prevaricazione maschilista, come quella che ha prevalso fino a non molto tempo fa nel nostro ordinamento, abbia invece fatto sì che certe condotte, in tema di reati culturalmente motivati, oggi non più tollerate, di contro, siano state valutate con generosa indulgenza in altri ordinamenti, quando, ancora, a sedere sul banco degli imputati è stato un immigrato italiano.

---

<sup>62</sup> Pioselli, Abuso dei mezzi di correzione o disciplina, in Enciclopedia del diritto, Volume 1, Varese, 1958, p. 170 ss.

<sup>63</sup> Cassazione pen. Sez VI, sent. 18 Marzo 1996, n. 4904

<sup>64</sup> Benigni R., Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi, cit., p. 48

<sup>65</sup> Per la Corte "è oggi culturalmente anacronistica e giuridicamente insostenibile una interpretazione degli artt. 571 e 571 c.p. fondata sulle opinioni espresse nella relazione al codice penale del 1930. Tali norme vanno invece interpretate alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione ... che al tradizionale modello istituzionale e gerarchico di famiglia hanno sostituito una visione partecipativa e solidaristica, che nella famiglia individua il coordinamento degli interessi dei suoi componenti e la garanzia dello sviluppo della personalità dei singoli"

Nel primo caso oggetto di analisi, deciso dai giudici tedeschi, il movente culturale è stato tale da determinare uno sconto di pena ad un sardo accusato di violenza carnale ai danni della moglie. Nel secondo caso, deciso dai giudici americani, il movente culturale è stato considerato così pressante da portare all'assoluzione di un padre siciliano violento e aggressivo nei confronti dei due figli.

### 3.1. Il caso Pusceddu<sup>66</sup>

Maurizio Pusceddu è un giovane italiano originario di Cagliari e già da qualche tempo impiegato come cameriere presso un ristorante italiano in Germania. Sospettando che la sua fidanzata, di origine lituana, gli sia infedele, per punirla la tiene segregata nel proprio appartamento per tre settimane, sottoponendola ripetutamente a violenze sessuali, anche di gruppo, a lesioni e percosse ed altre umiliazioni di singolare crudeltà. Imputato dei reati di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali, viene condannato alla pena di sei anni di reclusione. Ora, nonostante Pusceddu avrebbe potuto essere condannato alla reclusione da due a quindici anni, il giudicante, nel determinare la pena da infliggere, gli concede una riduzione di pena, tenendo conto delle particolari "impronte culturali ed etniche" dell'imputato, in quanto, cioè, di origine sarda. Secondo il giudice tedesco, infatti, l'imputato avrebbe agito spinto da un eccesso di gelosia e, poiché la concezione del ruolo della donna e dell'uomo presente nella sua "patria", la Sardegna, avrebbe contribuito sia alla formazione di una personalità incline alla gelosia, sia alla incapacità di controllarne gli eccessi, la responsabilità penale di Pusceddu deve essere valutata con minore severità. Detto altrimenti, implicitamente si asserisce che la cultura sarda sia marcatamente patriarcale e un po' primitiva, ancorata attorno al ruolo e alla figura del *pater familias*, che vede la condizione della donna fortemente sottomessa e nella quale l'autorità maschile si può esercitare anche attraverso la violenza<sup>67</sup>.

La sentenza, come è facile intuire, suscitò profonda indignazione e fu subito additata come razzista, destando grande riprovazione in Italia.

### 3.2. (Segue) Il caso Giuseppe<sup>68</sup>

Ma ancora, spostandoci in America, un altro caso, di qualche anno precedente a quello appena menzionato, e che ha suscitato profonde reazioni nell'opinione pubblica e nell'ordinamento della giustizia, ha riguardato un immigrato siciliano, Giuseppe, imputato per maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali nei confronti dei figli. Il padre avrebbe spesso assunto comportamenti violenti e maneschi nei confronti dei due figli di dieci e dodici anni, per supposti fini educativi, rimproverandoli con veemenza e picchiandoli a mani nude o con una cinghia.

---

<sup>66</sup> Causa KLs 205 Js 4268/05 (107/05), udienza 25 Gennaio 2006

<sup>67</sup> Parolari P., Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali, cit., p. 531

<sup>68</sup> Circuit Court of Cook County – Child Protection Division (stato dell'Illinois), Proc. n. 97 JA 02632-33

Giuseppe si difende sostenendo di comportarsi in tal modo per impartire ai figli e alla moglie una corretta educazione e per correggere i loro errori. Allo stessa maniera, infatti, egli stesso, sarebbe stato educato dal proprio padre. A tal fine l'avvocato, anch'egli di origine italiana afferma che “poiché io stesso sono cresciuto in una famiglia italiana e sono stato in Italia in diverse occasioni, ho constatato che gli Europei, e gli Italiani in particolare, hanno una diversa idea dell'educazione del minori”<sup>69</sup>.

Ecco che tali argomentazioni, finiscono per trovare accoglimento da parte del Giudice, che perviene così ad una assoluzione piena, sia per la ritrattazione della moglie, sia perché viene riconosciuto uno *ius corrigendi*, tenuto conto proprio del *background* culturale dell'imputato.

È evidente che i casi appena esaminati mettono in evidenza il problema dei limiti entro cui il movente o la regola etnico – culturale dell'immigrato possono far recedere norme e valori del Paese ospitante<sup>70</sup>.

Ma a pensarci bene, è anche vero che se, come qualcuno ha sostenuto, “la legislazione di una generazione può divenire la morale della generazione successiva”<sup>71</sup>, non dovremmo sorprenderci più di tanto se, considerate le leggi che ci hanno preceduto, la nostra morale è ancora oggi infestata da ampie sacche di pregiudizio sessista e di prevaricazione maschilista, entro le quali continua a proliferare una cultura della violenza dell'uomo sulla donna<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Basile F., Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati, cit., p. 70

<sup>70</sup> Benigni R., Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi, cit., p. 47

<sup>71</sup> Nigel Walker, La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena, in Romano-Stella (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna 1980, p.34

<sup>72</sup> Basile F., Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale, cit., p.2

## CONCLUSIONI

Per concludere, il quadro delineato innanzitutto mostra come il nostro ordinamento giuridico sia stato a lungo permeato dalla violenza di genere. Solo nel 1956 la Corte di Cassazione ha deciso che al marito non spettava nei confronti della moglie e dei figli lo *ius corrigendi*, ossia il potere correttivo del *pater familias* che comprendeva anche la forza; solo nel 1975 il nostro ordinamento giuridico ha sostituito una struttura gerarchica della famiglia con un nuovo modello paritario; solo nel 1981 è stata abrogata la causa d'onore; solo nel 1996, dopo circa vent'anni di iter legislativo, lo stupro è stato inserito tra i reati contro la persona. Ritardi che sono espressione delle resistenze e delle difficoltà di estirpare dal nostro Paese le radici delle asimmetrie tra i due generi.

Nonostante oggi queste leggi non esistono più, sopravvive in qualche modo l'immaginario che le alimentava, sopravvive il "peso" di una "cultura della violenza" che per troppo tempo è stata considerata come un valore positivo piuttosto che un evidente disvalore, che continua ad alimentarsi di stereotipi sull'identità maschile, secondo un immaginario patriarcale che ha segnato profondamente la nostra storia. Per troppo tempo hanno dominato tradizioni, valori e persino leggi che consideravano la violenza domestica contro donne e minori come un "fatto naturale", così come a lungo è stato considerato come "normale" la sottomissione delle donne al *pater familias*, prima il padre e poi il marito, secondo il modello dell'uomo forte e autoritario, destinato "per natura" a comandare.

In effetti, nelle società che si dicono più progredite, si vuole spesso credere che simili forme di violenza appartengano ormai al passato, risultando molto più facile spostare l'attenzione sugli "altri"; cioè su chi appartiene a società, culture, religioni diverse ma, evidentemente, si tende a dimenticare quanto poco tempo sia trascorso da quando gravi forme di discriminazione nei confronti delle donne erano sancite ufficialmente dall'ordinamento giuridico nazionale<sup>73</sup>.

Fatta questa prima considerazione, bisogna anche precisare che, se è vero che tutto questo fa ormai parte (o dovrebbe far parte) del nostro passato, la realtà ci mostra anche che in molti casi, le culture di cui sono portatori gli immigrati provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina, sono più patriarcali e maschiliste di quanto lo siano oggi le culture occidentali dei Paesi d'arrivo<sup>74</sup>. Sono tutt'ora ammesse e approvate, infatti, pratiche di prevaricazione sessista sulle donne, specie nella sfera sessuale e domestica.

E allora, quando l'immigrato si rende autore di un reato, in adesione a norme di matrice maschilista diffuse nella sua cultura, attribuire rilevanza penale a tali norme e, di conseguenza, applicare un qualche trattamento di favore per l'autore, maschio, rischia di tradursi in atteggiamenti svalutativi della dignità delle vittime, donne.

---

<sup>73</sup> Parolari P., La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul, in *Diritto e questioni pubbliche*, n. 14/2014, p. 860

<sup>74</sup> Basile F., *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, cit., p. 376

Certo, è anche vero che vi sono diversi casi in cui le condotte culturalmente motivate non sono espressione di alcun tipo di asservimento della donna all'uomo. Il rifiuto, quindi, di attribuire una qualche rilevanza all'elemento culturale non dovrebbe estendersi, indistintamente, a tutti i tipi di reati culturalmente motivati.

In definitiva, l'apertura alla diversità culturale e la disponibilità a valutarla pro reo in sede penale non deve lasciare la porta aperta ad ogni espressione di diversità culturale, ma implica l'apposizione di limiti alla tolleranza di tale diversità, limiti segnati dal rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. E tali limiti sono essenziali, perché costituiscono condizione di effettività e buon funzionamento della convivenza tra culture diverse<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Basile F., *ivi*, p. 380-381

## BIBLIOGRAFIA

- Basile F., Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, in *Polit. Crim.* Vol 6, N° 12 (Dicembre 2011), Art. 4
- Basile F., Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Giuffrè Editore, 2010
- Basile F., Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), Febbraio 2008
- Basile F., Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale, in *diritto penale contemporaneo*
- Benigni R., Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), Novembre 2008
- Bernardi A., L'ondivaga rilevanza penale del "fattore culturale", in *II Mulino-Riviste web*, I-2007, p. 16 ss.
- Bernardi A., *Modelli penali e società multiculturale*, Torino, 2006
- Botta R., *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie dell'autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008
- Cardia C., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea, legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010
- Carobene G., Il delitto d'onore e l'aggravante dei "futili motivi" culturalmente (e religiosamente) motivata, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 29/2014
- Crocco G., *Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza della *cultural defences**, in *Giurisprudenza penale*, 2015
- De Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010
- Di Blasio M. P., *La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano*, in *Giurisprudenza penale*, 2016
- Floris P., *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento*, in *Quad. dir. Pol. Eccl.*, I-2000

- Galli C., Introduzione, in AA. VV., Multiculturalismo. Ideologie e sfide
- Gambino A., Gli altri e noi: la sfida del multiculturalismo, in Il Mulino, Bologna, 1996
  
- Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 6° ed., Padova, 2009
  
- Monticelli L., Le “cultural defense” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in Indice penale, VI, 1, 2003
  
- Nigel Walker, La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, in Romano-Stella (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna 1980
  
- Okin S. M., Il multiculturalismo è un male per le donne?, in AA. VV., Diritti delle donne e multiculturalismo, ed. italiana a cura di A. Besussi e A. Facchi, Milano, 2007
  
- Olivito E., Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), Novembre 2008
  
- Parolari P., Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali, in Il Mulino, 2008
  
- Pioselli, Abuso dei mezzi di correzione o disciplina, in Enciclopedia del diritto, Volume 1, Varese, 1958, p. 170 ss.
  
- Ruggu I., Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo
  
- Ruggu I., Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, in studi di Diritto Pubblico, Milano, 2012, p. 31 ss.
  
- Salcuni G., Libertà di religione e limiti alla punibilità. Dalla “paura del diverso” al dialogo, in Indice penale, 1, 2006
  
- Sellin, Culture Conflict and Crime, 1938